

## Modifiche all'articolo 420 bis c.p.p.

Con il DLGS 2.2.2006 n. 40 sono state introdotte numerose modifiche al codice di procedura civile. Molte di queste modifiche riguardano il ricorso per cassazione.

L'articolo 420 bis riguarda il processo del lavoro. Esso dispone una apposita procedura che consente l'accertamento in via pregiudiziale in merito all'efficacia, alla validità ed all'interpretazione dei contratti collettivi.

Ciò significa in sintesi che allorquando nel corso di una causa di lavoro, la questione trattata dipende dall'accertamento dell'efficacia, della validità o dell'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice può immediatamente decidere la questione con sentenza, fissando quindi i provvedimenti per il prosieguo della causa e fissando la successiva udienza non prima di novanta giorni.

Per quanto riguarda la procedura, il DLGS 40/2006 rinvia, per quanto compatibili, alle norme di cui all'articolo 64 del DLGS 165/2001, e quindi:

La parte a cui sfavore va l'interpretazione effettuata ha l'onere entro sessanta giorni dall'avviso di deposito della sentenza, di provvedere all'immediato ricorso per cassazione.

Essa deve pure depositare, a pena di inammissibilità, il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.

In pendenza del giudizio per cassazione, il processo, se presuppone la soluzione del punto di cui è stata investita la corte di cassazione, può essere sospeso. Possono essere sospesi anche giudizi pendenti la cui definizione dipende da analoga interpretazione contrattuale. Ciò avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 64 DLGS 165/2001 che disciplina il rinvio pregiudiziale nell'ambito del pubblico impiego, dove peraltro i termini del rinvio sono diversamente articolati e prevedono un passaggio all'ARAN per la ricerca di un accordo.

La corte, se accoglie il ricorso, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Le parti, debbono riassumere la causa, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell' articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

La norma così indicata, si integra con la modifica apportata sempre dal DLGS 40/2006 che, modificando l'articolo 360 del codice di procedura civile introduce tra i motivi di ricorso per cassazione anche la violazione e falsa interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ciò già accadeva per la contrattazione nel settore dell'impiego pubblico. Dobbiamo però notare sul punto che ben diversa è la portata della contrattazione collettiva in quest'ultimo settore, mentre per quella nel settore privato è a tutt'oggi presente il regime conseguente alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Pare che l'articolo 420 bis sia applicabile esclusivamente agli accordi e contratti collettivi stipulati in sede nazionale.

Si ricava un tanto dalla Corte di Cassazione, che in caso analogo, con la sentenza n. 24865 del 25.11.2005, ha escluso l'applicabilità del rinvio pregiudiziale ex articolo 64 DLGS 165/2001 alle norme di un contratto collettivo regionale riguardante la provincia di Trento. Affermava in proposito la Cassazione che doveva essere considerato esclusivamente ed in maniera primaria il dato testuale dell'articolo 63 DLGS 165/2001 che prevede l'istituto del rinvio pregiudiziale esclusivamente per gli accordi e contratti collettivi stipulati a livello nazionale.

Nella controversia che atteneva il pubblico impiego, la Corte di Cassazione argomentava che un tanto poteva ricavarsi anche dall'articolo 63 del DLGS 165/2001 che annoverava il ricorso per cassazione ai soli contratti collettivi nazionali.

In tal senso, anche per quanto riguarda l'articolo 420 bis, notiamo che in maniera quasi speculare, l'articolo 2 del DLGS 40/2006 limita il ricorso per cassazione, anche nel campo del lavoro nell'impresa, ai soli contratti stipulati in sede nazionale.

Non è improbabile che all'entrata in vigore dell'articolo 420 bis, faccia seguito un rinvio della norma alla Corte Costituzionale, per eccesso di delega. La legge delega infatti, esprime il principio della non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la immediata ricorribilità immediata delle sentenze che invece decidono il merito.

L'art. 420 bis invece, all'opposto, prevede che la sentenza emessa dal giudice per risolvere in via pregiudiziale le questioni attinenti alla efficacia, validità o interpretazione di un contratto o accordo collettivo, è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione. Ce n'è quanto basta perché il giudice delle leggi faccia giustizia di un decreto legislativo fatto ... a orecchio, anziché sulla base dei principi contenuti nella legge delega.

Si è intanto avuta una prima decisione che ha comportato una applicazione del 420 bis da parte dei giudici. Si tratta di una sentenza della sezione lavoro della corte d'appello di Roma 21 marzo 2006 in una causa riguardante un dipendente della Zecca di Stato che richiedeva il computo di taluni istituti contrattuali nel TFR.

Fabio Petracci